

DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO MEDICINE NON CONVENZIONALI

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI BERGAMO

Il sottoscritto.....

Nato ail.....

Residente a.....

Via..... N.....

Recapiti telefonici.....

e-mail.....

PEC.....

Iscritto all'Albo dal..... N.....di iscrizione

Chiede

ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 07.02.2013, l'iscrizione nell'elenco delle Medicine non
Convenzionali per (indicare una delle discipline previste: **AGOPUNTURA – FITOTERAPIA – OMEOPATIA –
OMOTOSSICOLOGIA - ANTROPOSOFIA**)

.....
Dichiara sotto la propria responsabilità di:

-aver acquisito competenza nella disciplina, avendo frequentato la

scuola.....

accreditata dalla Regione.....il.....

sulla base di disposti di cui all'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 07.02.2013;

-aver conseguito il diploma:

.....

-che gli obiettivi formativi nonché le metodologie formative dei corsi di formazione seguiti, sono conformi con quanto disposto dagli artt. 5 e 6 dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 07.02.2013

Bergamo, lì

Firma

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI NON VERITIERE

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI BERGAMO

Il sottoscritto _____ incaricato, ATTESTA, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968 n. 15 che il Dott. _____
identificato a mezzo di _____ ha sottoscritto in sua
presenza l'istanza.

DATA

Firma dell'incaricato

.....

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, (Regolamento Generale Protezione dati "RGPD" o "Regolamento"), come di volta in volta modificato o sostituito, si forniscono le seguenti informazioni:

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Bergamo con sede in via G. Manzù n. 25, 24122 Bergamo (BG), che agisce per il tramite del Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente pro tempore Dr Guido Marinoni. Per ulteriori informazioni può contattare l'Ordine al numero 035/217200 o scrivere al seguente indirizzo e-mail segreteria@omceo.bg.it.

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

L'Ordine ha nominato il "Responsabile Protezione Dati - RPD" (c.d. "Data Protection Officer" o DPO) i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ordine (area trasparenza).

Finalità del trattamento, dati trattati e obbligo/facoltà di conferire i dati

A) Finalità connesse all'esecuzione dei compiti istituzionali di interesse generale attribuiti all'Ordine principalmente connesse all'ottemperanza delle seguenti norme: D.lgs. C.P.S. n. 233/1946, D.P.R. n. 221/1950, Legge n. 409/1985, Legge n. 471/1988, Legge n. 3/2018 nonché a successive norme legislative e regolamentari di attuazione, esecuzione e modifica.

L'acquisizione, da parte dell'Ordine, dei seguenti dati personali ha carattere **obbligatorio** in quanto indispensabile per il raggiungimento delle suddette finalità. Tale acquisizione potrà avvenire direttamente presso l'interessato, ovvero presso le autorità depositarie, a norma delle leggi sulla semplificazione amministrativa.

L'Ordine acquisisce **obbligatoriamente** i seguenti dati:

1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. cittadinanza;
4. residenza o domicilio;
5. codice fiscale;
6. diploma di laurea e di abilitazione;
7. eventuale diploma/i di specializzazione o titolo/i di libera docenza;
8. indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);
9. eventuale impiego a tempo pieno in una pubblica amministrazione;
10. eventuale svolgimento della professione di farmacista;
11. eventuali procedimenti penali in corso o precedenti provvedimenti penali;
12. godimento dei diritti civili.

L'Ordine, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, potrebbe inoltre venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, lo stato di salute e di dati personali relativi a condanne penali e reati. In ogni caso, i dati personali oggetto di pubblicazione all'Albo sono solamente quelli previsti da norma di legge o regolamento ed in particolare sono quelli previsti dall'art. 3 D.P.R. 221/1950. Altri dati quali il numero di telefono, di fax o di posta elettronica o altro dato di contatto sono liberamente comunicati dall'iscritto e verranno trattati solo a fini istituzionali. Lei può, in qualsiasi momento, revocare l'autorizzazione al loro trattamento.

L'Ordine tratta i Suoi dati per:

- adempiere agli obblighi previsti in ambito lavorativo, previdenziale, fiscale e contabile;
- organizzare e gestire i procedimenti inerenti all'iscrizione e permanenza all'Albo e più in generale rispettare gli obblighi di legge previsti per la gestione delle professioni ordinistiche anche per quanto attiene la corretta tenuta di elenchi e registri;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, favorire l'interazione ed i rapporti professionali, formativi e informativi fra Ordine e professionisti iscritti anche attraverso circolari e newsletter istituzionali;
- curare l'aggiornamento e verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti di legge inerenti all'iscrizione, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e all'ENPAM tali dati;

- vigilare per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza della professione;
- verificare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio prodotte all'ente;
- applicare e rendere operativa ogni delibera del Consiglio dell'Ordine;
- gestire l'archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti i Procedimenti gestiti dall'Ente ed in generale i servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti;
- inviare informazioni relative all'accesso ai siti internet di proprietà dell'Ordine;
- pubblicare nell'Albo, presente anche sul sito web istituzionale e sulla app mobile, i dati identificativi dell'iscritto così come previsto dalla normativa;
- finalità statistiche, studio, ricerca e andamento della professione.

B) Finalità NON strettamente connesse all'esecuzione dei compiti istituzionali di interesse generale attribuiti all'Ordine per le quali Le verrà di volta in volta richiesto uno specifico consenso.

Base giuridica del trattamento

Per le finalità di cui alla lettera A) le basi giuridiche del trattamento che ne determinano la liceità sono l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare (art. 6 comma 1 lett. c) del RGPD) e l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare (art. 6 comma 1 lett. e) del RGPD).

Per le finalità di cui alla lettera B) la base giuridica del trattamento che ne determina la liceità è il Suo consenso (art. 6 comma 1 lett. a) del RGPD).

Destinatari/categorie destinatari dei dati personali

I dati personali non oggetto di pubblicazione nell'Albo o resi facoltativamente dall'iscritto potranno essere comunicati a soggetti determinati quali: Consiglio Direttivo e Organi di controllo dell'Ordine, nostro personale e/o collaboratori, soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e l'Ordine, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo indicativo l'ENPAM, gli istituti di credito, uffici giudiziari, compagnie di assicurazione, società di consulenza e gli spedizionieri), soggetti (ad esempio: organi amministrativi e di controllo, giudiziari ecc.) che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati in oggetto verranno trattati per tutta la durata dell'iscrizione a questo Ordine ed anche successivamente per finalità amministrativo-contabili, ivi incluse quelle relative alla gestione del personale, per l'espletamento di obblighi di legge, per finalità di tipo statistico, finalità connesse al settore bancario creditizio assicurativo e di tutela del credito.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici ed è progettato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In linea generale, i dati personali saranno conservati secondo quanto previsto dalla legge.

I dati trattati per finalità di cui alla lettera B) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i propri diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) e in particolare, ove legalmente e tecnicamente fattibile, ha il diritto di esercitare:

- diritto di revoca del consenso
- diritto di accesso
- diritto di rettifica
- diritto di cancellazione (diritto all'oblio)
- diritto di limitazione del trattamento
- diritto alla portabilità dei dati.

Trasferimento dei dati personali

La informiamo che i Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Italia.

Reclami

Nel caso in cui ritenga che i Suoi dati personali siano stati trattati in modo non conforme alla normativa ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it.

Processi decisionali automatizzati

Si dà atto che nelle procedure dell'Ordine non vi è alcun processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato, ivi compresa la profilazione, che produca effetti giuridici sull'interessato.

Modifiche e aggiornamenti alla presente informativa

L'Ordine avrà cura di modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la presente informativa sul trattamento dei dati anche in considerazione della modifica delle norme di legge o di regolamento che regolano questa materia e proteggono i diritti degli interessati. Le modifiche e gli aggiornamenti saranno portati a conoscenza degli iscritti con mezzi idonei.

Presa d'atto dell'informativa e dichiarazione di consenso

Il sottoscritto

_____ (nome, cognome)

_____ (codice fiscale)

- (obbligatorio) Confermo con la mia sottoscrizione di aver ricevuto e di aver preso visione dell'informativa e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali appartenenti a categorie particolari per le finalità di cui alla lettera A) finalità connesse all'esecuzione dei compiti istituzionali di interesse generale attribuiti all'Ordine.

_____ lì _____ Firma _____

- (facoltativo) Presto altresì il mio consenso all'utilizzo della email, numero di telefono cellulare e di fax ed all'iscrizione nella mailing list tenuta e gestita dall'Ordine autorizzando il connesso trattamento dei dati indicati per le finalità di cui alla lettera A) finalità connesse all'esecuzione dei compiti istituzionali di interesse generale attribuiti all'Ordine.

_____ lì _____ Firma _____

- (facoltativo) presto il mio consenso e autorizzo l'Ordine a comunicare i miei dati personali, in particolare la mia email e il mio numero di telefono cellulare, per essere contattato esclusivamente per finalità di ricerca del personale alle seguenti categorie di soggetti terzi:

☐ soggetti pubblici (ad es. ATS – ASST)

☐ soggetti privati (ad es. gruppi ospedalieri privati e altre strutture private)

_____ lì _____ Firma _____

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Copia documento di identità
- Copia diploma conseguito relativo alla disciplina
- Copia delibera relativa all'accreditamento regionale della scuola frequentata
- Marca da bollo Euro 16,00



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Rep. Atti n. 54/csr del 4 febbraio 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la lettera pervenuta in data 7 gennaio 2013 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato il documento recante "Regolamentazione dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri", approvato dalla Conferenza medesima nella seduta del 20 dicembre 2012, quale proposta di lavoro finalizzata al perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza;

VISTA la nota del 9 gennaio 2013 con la quale la proposta di lavoro di cui trattasi è stata trasmessa al Ministero della salute con la richiesta di far conoscere le proprie valutazioni al riguardo, nonché ogni eventuale documentazione;

VISTA la nota in data 18 gennaio 2013 con la quale il Ministero della salute ha comunicato di essere favorevole al perfezionamento di un accordo sul documento di cui trattasi;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 28 gennaio 2013, i rappresentanti del Ministero della salute hanno concordato con i rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell'economia e delle finanze alcune modifiche del documento in parola;

VISTA la lettera del 30 gennaio 2013 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del documento in parola, che recepisce quanto concordato nel corso della predetta riunione del 28 gennaio 2013;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la lettera in data 31 gennaio 2013 con la quale la predetta nuova versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota del 4 febbraio 2013 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto recante i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti;

VISTA la lettera in data 4 febbraio 2013, con la quale tale nuova versione è stata diramata;

VISTA la lettera in data 6 febbraio 2013, portata a conoscenza dei Ministeri interessati in pari data, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha avanzato una richiesta di modifica dello schema di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota del 6 febbraio 2013, diramata in pari data alle Regioni e Province autonome, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo indicato in oggetto, che recepisce la richiesta di modifica avanzata dalla Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e Province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'accordo;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Considerati:

- la Risoluzione n. 75 del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997, recante lo Statuto delle Medicine Non Convenzionali e la Risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999, con le quali hanno invitato gli Stati membri sono stati invitati ad affrontare i problemi connessi all'utilizzo delle Medicine Non Convenzionali in modo da garantire ai cittadini la più ampia libertà di scelta terapeutica ed insieme assicurare loro il più alto livello di sicurezza ed informazione corretta;

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la risoluzione WHO 56.31 del 28 maggio 2003, spinge gli Stati membri a formulare e implementare politiche e regolamenti nazionali nel campo delle MNC, con particolare attenzione alla formazione del personale;

ROMA, 2014 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - 2





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

- il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE";
- che si rende opportuno tutelare la libertà di scelta dei cittadini e quella di cura del medico e dell'odontoiatra, entrambe fondate su un rapporto consensuale e informato, sul rispetto delle leggi dello Stato e dei principi della deontologia professionale;
- che risulta necessario procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi ed uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività le quali restano comunque riservate alle competenze individuate dall'ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, medici veterinari e farmacisti;
- che si rende opportuno consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, affidando ai rispettivi Ordini professionali, competenti per territorio, l'attivazione e la gestione di appositi elenchi di esperti distinti per professione e disciplina esercitata;

SI CONVIENE

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente accordo ha come oggetto la formazione dei medici chirurghi e odontoiatri che esercitano l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia a tutela della salute dei cittadini e a garanzia del corretto esercizio della professione.
2. Ai compiti e alle attività previste dal presente accordo, si deve provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo la legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell'odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze.
4. L'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

**Art. 2
Definizioni**

1. L'Agopuntura è definita come Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell'iniezione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per ristabilire l'equilibrio di uno stato di salute alterato.
2. La Fitoterapia è definita come Metodo terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti, opportunamente trattati, che può avvenire secondo codici epistemologici appartenenti alla medicina tradizionale oppure anche all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina ufficiale.
3. L'Omeopatia è definita come Metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla "Legge dei Simili", che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti.

Art. 3

Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia

1. A tutela della salute dei cittadini vengono istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi dei professionisti esercenti l'Agopuntura, la Fitoterapia e l'Omeopatia. Tali elenchi sono distinti per disciplina.
2. Per la valutazione dei titoli necessari alla iscrizione di detti elenchi, gli Ordini professionali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo. Agli esperti nominati nelle commissioni non spetta alcun compenso in relazione all'incarico ricoperto.

Art. 4

Criteri della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia per l'iscrizione negli elenchi

1. Ai fini dell'iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il percorso formativo dei professionisti che esercitano l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia deve essere effettuato, con oneri a carico dei professionisti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.
2. Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica,





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata.

- b) master universitari, ovvero corsi di formazione triennali.
- c) è fatto obbligo di frequenza minima all'80% delle lezioni sia teoriche che pratiche.
- d) il percorso formativo accreditato prevede il superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché la discussione finale di una tesi.
- e) al termine del percorso formativo, verrà rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione un attestato in conformità ai requisiti richiesti, che consentirà l'iscrizione del professionista agli elenchi degli esperti delle singole discipline.
- f) gli insegnamenti di tipo generale, non riferiti specificamente alla disciplina in oggetto, non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica.
- g) la Formazione a distanza (FAD) eventualmente inserita nella programmazione didattica non dovrà superare il 30% delle ore di formazione teorica e dovrà essere realizzata in conformità alla normativa vigente.

Art. 5

Obiettivi formativi dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione nelle singole discipline (agopuntura, fitoterapia, omeopatia) hanno obiettivi formativi generali comuni e obiettivi specifici che sono desumibili da un programma didattico scritto.

2. Gli obiettivi generali sono:

- a) conoscenza dei principi fondamentali della singola disciplina e dei diversi approcci terapeutici che la contraddistinguono;
- b) aspetti della relazione medico - paziente e con i sistemi sanitari;
- c) relazione tra la singola disciplina e il metodo clinico della medicina ufficiale, analizzando le indicazioni, i limiti di ogni trattamento, i suoi effetti collaterali e le interazioni con la medicina ufficiale;
- d) capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo;
- e) apprendimento della semiologia e semeiotica propria di ciascuna disciplina che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari;
- f) conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici delle singole discipline ovvero la individuazione e rappresentazione degli esiti;
- g) conoscenza delle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia;
- h) individuazione e utilizzo degli indicatori di efficacia, di costo-beneficio e di rischio-beneficio per le singole discipline.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Art. 6
Metodologie formative

1. Le metodologie formative utilizzate nella didattica relativa alla formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono quelle abitualmente adottate per trasferire competenze e saperi in sanità (sapere, saper fare, saper essere e saper far fare), metodologie che devono mirare a favorire la maggiore partecipazione e interattività possibile tra allievi e docenti.
2. In tal senso la formazione dovrà essere articolata in:
 - a) lezioni frontali
 - b) seminari/ attività di gruppo/ audit/ peer review
 - c) formazione sul campo/tirocinio pratico
 - d) tutoraggio
 - e) studio individuale.
3. La formazione teorica potrà essere comprensiva della formazione a distanza nei limiti precedentemente definiti. Si sottolinea come la formazione sul campo rappresenti un elemento di primaria importanza nella definizione di un percorso formativo efficace.

Art. 7
Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia

1. Possono essere accreditati le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che si avvalgono di professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate.
2. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO devono essere legalmente costituiti.
3. L'accREDITAMENTO è rilasciato dalla Regione in cui l'ente ha la sede legale e ha un valore nazionale.

Art. 8
Indicazioni contro il conflitto di interesse

1. Nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione con agopuntura, fitoterapia e omeopatia e/o a "sponsorizzare" specifici eventi formativi, allo scopo di evitare un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia prevista dalla legislazione ECM.
2. Ai fini dell'accREDITAMENTO alla formazione i soggetti pubblici e privati accREDITATI alla formazione adeguano i criteri e gli statuti associativi secondo quanto stabilito dal presente accordo.
3. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti pubblici e privati di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO devono annualmente dichiarare assenza di conflitti di interessi;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Art. 9

Criteri cui debbono attenersi i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione.

1. Ai fini della definizione dei criteri sufficienti per il rilascio dei titoli idonei all'iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia, i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione, devono attenersi ai seguenti criteri:

- a) il responsabile didattico del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto all'albo professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con almeno 10 anni di esperienza clinica documentata e 7 anni di docenza specifica nelle discipline oggetto del presente accordo;
- b) i docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 5 professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, per il tronco comune di attività formative di base, salvo per quanto riguarda l'insegnamento di tipo generale e devono coprire almeno il 70% della formazione teorica;
- c) i docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti del soggetto pubblico e privato accreditato alla formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum formativo e professionale nella materia di insegnamento;
- d) ogni docente titolare deve avere frequentato una scuola almeno triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti, e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica;
- e) i docenti che accompagnano gli allievi nel tirocinio pratico (tutor), devono essere iscritti all'elenco dei medici esperti nella disciplina in oggetto ed avere almeno 3 anni di esperienza clinica;
- f) i docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti "docenti collaboratori";
- g) i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono inoltre garantire all'allievo attività di tutoraggio nella formazione sul campo in strutture pubbliche o private;
- h) i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione devono assicurare la presenza alla verifica finale di un componente esterno, esperto nella specifica disciplina oggetto della formazione, designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri corrispondente alla sede legale del soggetto della formazione, di concerto con l'ente di formazione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Art. 10
Fase transitoria

1. La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi successivi alla data di stipula del presente Accordo.
2. Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l'organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.
3. In fase transitoria, per l'ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
 - b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
 - c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
 - d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possieda requisiti didattici idonei.
4. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l'iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell'attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare l'iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.
5. Con successivo accordo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani, si provvederà ad estendere i contenuti del presente accordo alle professioni di medico veterinario e farmacista.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

[Handwritten signature]



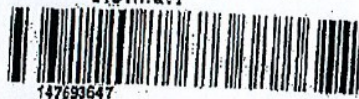
Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO VI ex DGRUPS
Deontologia delle professioni sanitarie
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
DGPROF

0056923-P-16/10/2014

I.5.h.a.1



147693647

Federazione Nazionale Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 Roma

N. D.G.R.U.P.S./UFF VI/

Risposta al Foglio del

N.

Oggetto: Nota Chiarimenti del Ministero della salute relativa all' "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia da parte di medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti stipulato in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR)"

TRASMISSIONE

Si trasmette la nota di chiarimenti di cui all'oggetto, già inviata alle Regioni, per una opportuna diffusione presso tutti gli ordini.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Rossana UGENTI)

Rossana Ugenti

Referente
Dott.ssa Angelita Calco
Tel 06/59942903
e-mail a.calco@sanita.it

cl



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DGPROF Ufficio VI ex DGRUPS -
Deontologia delle Professioni Sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 3 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPROF

0040978-P-24/07/2014



143617493

Agli Assessori alla Sanità delle Regioni e
delle Province Autonome

ELSS

OGGETTO: Nota di chiarimenti del Ministero della Salute. "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, stipulato in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR)."

Premessa

La diffusione delle discipline mediche "non convenzionali" altrimenti dette complementari (MC) o "complementari ed alternative" rappresenta un fenomeno che ha assunto da tempo una dimensione particolarmente significativa in Italia e nella maggior parte dei Paesi Europei. Tali terapie sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in ambito privato che pubblico.

La rilevanza del fenomeno è tale da aver indotto il Parlamento Europeo ad approvare la Risoluzione n. 75 del 29/5/97 che evidenzia, fra l'altro, la necessità di "garantire ai pazienti la più ampia libertà possibile di scelta terapeutica - assicurando loro il più elevato livello di sicurezza e l'informazione più corretta sull'innocuità, la qualità, l'efficacia e il rischio eventuale delle cosiddette medicine non convenzionali - e, dall'altro, di proteggerli da persone non qualificate".

Nel nostro Paese la definizione di un quadro normativo ed organico in tale materia è da tempo all'attenzione delle Istituzioni. Nel corso delle recenti legislature sono state esaminate dal Parlamento varie proposte legislative che, tuttavia, non hanno ancora avuto una compiuta definizione.

In carenza di uno specifico quadro legislativo nazionale, nell'obiettivo di tutelare l'utenza, da tempo sono state poste in essere molte iniziative a vari livelli istituzionali: Ministero della salute, Regioni, Magistratura, FNOMCeO.

A tale riguardo si ricorda che la Cassazione ha sancito in diverse sentenze che l'esercizio sull'uomo delle discipline mediche non convenzionali quali l'agopuntura, la fitoterapia, l'omeopatia costituisce atto medico e ha ricondotto questo tipo di competenze solo ed esclusivamente al medico.

La FNOMCeO, già dal 2002 e poi successivamente nel 2009, ha fissato criteri minimi per la formazione dei medici che esercitano alcune delle Medicine Non Convenzionali.

Le Regioni italiane hanno adottato, da tempo, molteplici azioni, per garantire efficacia, qualità e sicurezza sia per gli operatori sia per gli utenti. Nei Piani sanitari regionali di tutte le Regioni e Province autonome sono stati introdotti nell'ultimo decennio riferimenti a queste medicine e talora delle vere e proprie azioni programmate. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, inoltre, ha istituito un apposito gruppo tecnico interregionale sulle medicine complementari nell'ambito della Commissione Salute. Nel corso del 2010, la Conferenza ha dato mandato alla Commissione di definire, in tema di medicine complementari, percorsi formativi e di accreditamento dei professionisti e delle scuole di formazione, per facilitare l'individuazione di profili professionali comuni in ambito nazionale. L'intenso lavoro svolto dal gruppo tecnico in collaborazione con gli organi istituzionalmente coinvolti ha consentito di pervenire alla stipula dell'Accordo, citato in oggetto, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 7 febbraio 2013.

Con tale Accordo viene sancita la necessità di procedere alla certificazione di qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia, ivi compresa l'omotossicologia e l'antroposofia, individuando criteri e requisiti minimi e uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali discipline, il cui esercizio sull'uomo resta comunque riservato alle competenze individuate dall'ordinamento statale per i medici chirurghi e gli odontoiatri in ambito preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo. L'esercizio di tali discipline compete in via esclusiva, come previsto dall'art. 1, comma 3 dell'Accordo, ai medici veterinari per l'utilizzo in campo animale e ai farmacisti per la dispensazione dei medicinali utilizzati dalle discipline in oggetto.

La normativa sopra richiamata persegue il fine primario della tutela della salute dei cittadini, con l'obiettivo di:

- tutelare la libertà di scelta da parte degli stessi e quella di cura da parte del medico e dell'odontoiatra, entrambe fondate su un rapporto consensuale e informato, nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi della deontologia professionale.
- consentire ai cittadini di accedere alle cure di professionisti in possesso di idonea formazione nelle discipline dell'Agopuntura, Fitoterapia, Omeopatia, Omotossicologia e Antroposofia, considerate quali sistemi di diagnosi, cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale, avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione.

Tanto premesso, si ritiene proficuo, con la presente, fornire d'intesa con il coordinamento della Commissione salute della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata di dette disposizioni.

1. Campo di applicazione e Definizioni

Si ritiene opportuno evidenziare che l'Accordo, all'art. 2 comma 3, individua le seguenti discipline: Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia, di cui al Decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 e successive modificazioni.

2. Elenchi dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Alla luce delle considerazioni esposte al punto 1 sulla necessità di mantenere la distinzione delle terapie che utilizzano medicinali in diluizione, ne consegue che gli elenchi da istituire presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Art. 3, comma 1) dovranno essere in numero di tre in quanto distinti nelle discipline:

1. Agopuntura;
2. Fitoterapia;
3. Omeopatia suddivisa in tre sottoelenchi:
 - Omeopatia
 - Omotossicologia;

Si ravvisa, inoltre, nell'ottica del perseguimento della omogenea ed uniforme applicazione nazionale dell'Accordo che la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni ordinistiche (art. 3, comma 2), che dovranno valutare i titoli necessari all'iscrizione ai citati elenchi, andranno definite con atto di indirizzo della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi ed odontoiatri.

3. Criteri della formazione per l'iscrizione negli elenchi

I criteri individuati per la formazione di cui all'art. 4 dell'Accordo prevedono che il percorso formativo dei corsi attivati dai soggetti pubblici e privati accreditati dovrà avere (art. 4, comma 2, lettera a) la durata di "almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto. A tale monte orario vanno sommati lo studio individuale e la formazione guidata".

Al riguardo, si ritiene utile specificare che il medico esperto che deve supervisionare il tirocinio pratico dovrà essere individuato nell'ambito degli iscritti nell'elenco della disciplina oggetto della formazione.

Si ravvisa, inoltre, l'opportunità di quantificare la durata dello studio individuale e della formazione guidata, che non potrà essere inferiore a complessive 100 ore. Relativamente alla frequenza minima dei corsi di formazione (art. 4, comma 2, lettera c) il valore dell'80% è da intendersi riferito rispettivamente al monte ore di formazione teorica e di formazione pratica.

Si chiarisce, inoltre, che la durata triennale prevista per i corsi promossi dai soggetti pubblici e privati accreditati (art. 4, comma 2, lettera b) è da intendersi come durata entro cui devono essere svolte le ore di formazione previste dal comma 2, lettera a).

Questa previsione interpretata in combinato disposto con la lettera a) dello stesso art. 4, comma 2, consente a soggetti pubblici e privati il superamento del limite dei 3 anni qualora superino il limite minimo delle 400 ore di formazione teorica e delle 100 ore di formazione pratica.

Per quanto concerne la formazione erogata dalle Università potranno essere accreditati 'master' di durata biennale che soddisfino il percorso formativo previsto dal sopracitato articolo 4 comma 2, lettera a).

Si precisa, infine, che con la dizione di "insegnamenti di tipo generale" (art. 4, comma 2, lettera f) si intendono tutti quegli insegnamenti di tipo metodologico, normativo, etico e deontologico, non specificamente inerenti il programma previsto per la disciplina in oggetto.

4. Accredimento dei soggetti pubblici e privati di formazione

Per quanto concerne la procedura dell'accREDITAMENTO dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione, l'Accordo prevede (art. 7, comma 3) che "L'accREDITAMENTO è rilasciato dalla Regione in cui l'ente ha la sede legale e ha un valore nazionale." Al riguardo, in considerazione della rilevanza dell'argomento e della mancata individuazione di una procedura ad hoc si suggerisce di prevedere la costituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di una Commissione Regionale costituita da esperti designati dall'Assessorato Regionale alla salute, dagli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione, dalle Università presenti sul territorio regionale e da un esperto designato dall'Assessorato Regionale alla salute per ciascuna delle cinque discipline normate dall'Accordo. Detta Commissione regionale ha durata quadriennale ed è presieduta, su designazione dell'Assessore alla Salute, da uno dei suoi componenti. Tale Commissione avrà i seguenti compiti:

- accREDITAMENTO dei soggetti di formazione sulla base del possesso dei requisiti minimi e uniformi previsti dall'Accordo e previa verifica dell'atto costitutivo dell'istituto di formazione, dello statuto, del regolamento interno, del programma del corso di formazione per il quale si richiede l'accREDITAMENTO e autocertificazione di assenza del conflitto di interessi dei docenti, in analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di ECM;
- definizione delle procedure di accREDITAMENTO;

- definizione degli eventuali oneri a copertura delle spese per l'accredimento e le procedure di verifica a carico del soggetto da valutare;
- applicazione delle misure sanzionatorie in caso di scostamenti dai requisiti di accredimento;
- valutazione nei casi dubbi e contestati dagli ordini professionali delle modalità applicative delle norme transitorie relative all'iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi istituiti presso gli Ordini professionali di appartenenza;
- predisposizione e tenuta dell'Elenco Regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per la formazione nelle discipline oggetto dell'Accordo, compreso l'elenco dei docenti, da rendere accessibile sui siti istituzionali;
- predisposizione dei rapporti annuali da inviare ai soggetti firmatari dell'Accordo Stato Regioni oggetto della presente nota di chiarimenti, per la verifica e il monitoraggio delle attività formative realizzate in ambito regionale;
- promozione di progetti di ricerca e di attività di formazione ECM, di interesse regionale, in ambiti specifici e nelle aree di integrazione delle discipline oggetto dell'Accordo con la medicina ufficiale.

Fase transitoria

I titoli relativi al conseguimento di master universitari precedenti all'entrata in vigore dell'Accordo, possono essere ricompresi nella lettera c) dell'art. 10 comma 3, previa valutazione delle commissioni di esperti istituiti presso gli Ordini professionali.

Ai partecipanti ai corsi di formazione accreditati ai sensi del presente Accordo, si applicano le disposizioni in materia di esenzione dei crediti ECM per il periodo di frequenza.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Leonardi)

